ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE *"Leonardo da Vinci – O. Colecchi"*
Cod. Mecc. AQIS007009Cod. fisc.93027230668 PEC aqis007009@pec.istruzione.it

PEO: aqis007009@istruzione.it davincicolecchiaq@gmail.comsito web: www.iisdavincicolecchiaq.gov.it

Istituto **P**rofessionale di **S**tato **I**ndustria **A**rtigianato e per i **S**ervizi **A**lberghieri e della **R**istorazione
"Leonardo da Vinci"
Indirizzi: Enogastronomia, Manutenzione Assistenza Tecnica, Odontotecnico
Via Monte S. Rocco 15 - 67100 L'AQUILA ☎ 0862 22112 🖷 0862 22300

Istituto*"Ottavio Colecchi"*
Indirizzi:Tecnico per Geometri, Tecnico Agrario, Professionale Agrario, Professionale per il Commercio
via Acquasanta 18 - 67100 L'AQUILA ☎ 0862 411887 🖷 0862 28688

I.I.S. "Leonardo da Vinci-Ottavio Colecchi" L'Aquila
Prot. 0014166 del 29/11/2021
07-07 (Uscita)

Al personale docente e ATA

Al DSGA

Oggetto: decreto legge n. 172 del 26/11/2021-obbligo vaccinale

OBBLIGO VACCINALE

Il Decreto-Legge n.172 estende, a partire dal 15 dicembre, l'obbligo vaccinale anche a tutto il personale scolastico.
L'obbligo riguarda anche la somministrazione della dose di richiamo (terza dose) che va fatta entro i termini di validità della certificazione verde rilasciata dopo la seconda dose.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
L'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI

Il decreto-legge modifica la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:

- la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla medesima somministrazione, in caso di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
- la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
- La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARSCoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione;
- la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell'esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare;

La dirigente scolastica

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano

Firmato digitalmente da:DI STEFANO ELISABETTA
Motivo:Firma della Dirigente Scolastica
Luogo:L'Aquila
Data:29/11/2021 10:54:40